

ACE senza riserve negative per tutti

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Corrado Gallo - Loconte & Partners

La riserva negativa per acquisto di azioni proprie riduce la quota agevolabile di patrimonio netto che opera come limite massimo alla variazione in aumento ai fini dell'ACE - aiuto alla crescita economica. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in ossequio alle previsioni recate dal D.M. 3 agosto 2017, il limite massimo di incremento patrimoniale che può beneficiare dell'agevolazione ACE coincide con il valore di patrimonio netto, dal cui computo sono escluse le riserve negative per l'acquisto di azioni proprie.

L'**aiuto alla crescita economica ACE** è un'agevolazione fiscale introdotta dal D.L. n. 201 del 2011, allo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese, che consente di dedurre dal reddito di impresa imponibile un importo corrispondente all'incremento di capitale proprio moltiplicato per un rendimento nozionale prestabilito (c.d. base ACE). Il rendimento nozionale, in particolare, è calcolato mediante l'applicazione di un'aliquota variabile, a seconda del periodo di imposta: a partire dal 2018, ad esempio, il D.L. n. 50/2017 ha fissato il rendimento all'1,5%.

Il D.M. 3 agosto 2017 ha interamente riformato la disciplina ACE, riadattandola ai nuovi criteri di redazione di bilancio dettati dal D.Lgs. n. 139 del 2015.

In particolare, l'art. 11 del decreto (che, in sostanza, ricalca l'art. 11 del decreto legge attuativo dell'ACE) prevede che "in ciascun esercizio, la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie".

Il tenore letterale della norma in commento, tuttavia, ha destato non poche **perplexità**.

Tra i quesiti rivolti all'Agenzia, infatti, uno in particolare ha richiamato l'attenzione dell'Erario sull'esatta portata dell'inciso "**ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie**", enunciato nell'art. 11. Secondo l'opinione di alcuni, la norma lascerebbe intendere che il **patrimonio netto**, assunto quale limite massimo ai fini del calcolo della base ACE, si incrementi per effetto dell'esclusione di una componente negativa (i.e. riserva per acquisto di azioni proprie).

La norma in questione, ha spiegato l'Agenzia, fino al periodo d'imposta 2016, era appannaggio esclusivo delle **imprese IAS adopter** le quali, nelle ipotesi di acquisto di azioni proprie, riducevano il proprio patrimonio netto contabile (ai sensi dello IAS 32); diversamente, per le imprese che adottavano principi contabili nazionali (**OIC adopter**), la medesima riserva, costituita alla voce "passivo" di Stato Patrimoniale, aveva segno positivo, allo scopo di bilanciare il corrispondente valore iscritto all'attivo, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c..

In virtù di tale ultima norma, i soggetti OIC adopter procedevano ad iscrivere il valore delle azioni proprie acquistate nell'attivo dello stato patrimoniale e ad accantonare, per pari importo, la parte degli utili distribuibili o delle riserve disponibili alla voce "riserva azioni proprie".

Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139 del 2015, l'art. 2357-ter novellato recita espressamente: "l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo".

Alla luce di tali modifiche, a decorrere **dall'annualità d'imposta 2016**, sottolinea l'Agenzia, l'art. 11 del D.M. 3 agosto 2017 è rivolto alla **generalità delle imprese**, a prescindere dai criteri contabili adottati in bilancio dalle stesse.

Pertanto, sia in base ai nuovi principi OIC che in base allo IAS 32, l'acquisto di azioni proprie rileva quale diretta riduzione del patrimonio netto. In tal modo garantendo, alla **totalità di soggetti**, un'eguale **modalità di calcolo** dell'importo agevolabile ai fini ACE.

In ultima analisi, sebbene l'Agenzia non abbia chiarito in tal senso, si deve ritenere che, una volta diminuita la base massima agevolabile - per via dell'iscrizione della riserva negativa - detta base aumenterà nel momento in cui la riserva verrà eliminata a seguito di cessione delle azioni proprie.